



ORIGINALE

Deliberazione n. **67** del **29-12-2021**

Immediatamente eseguibile S

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016
---------	--

Oggi **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MAGNABOSCO ELISABETTA	Presente	FRIGO ERMANNO	Presente
AZZOLINI CESARE	Presente	MARTELLO CHRISTIAN	Presente
TESSARI UGO	Presente	STEFANI CARLO	Presente
CORA' MAURO	Presente	FRIGO DARIO	Assente
VELLAR CHRISTIAN	Presente	FABRIS ALESSIO	Presente
MOSELE GIULIA	Presente	MOSELE CRISTIANA	Assente
DI MARCO ANDREA	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE Schiavone Giuseppe Gianpiero**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, **MAGNABOSCO ELISABETTA** nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco - Presidente da lettura al punto di O.D.G. ad oggetto “**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016**” e cede la parola al Consigliere Di Marco che relaziona come si trascrive di seguito:

CONS. DI MARCO: *Si tratta di un adempimento di rito. Ogni anno entro il 31 dicembre deve essere effettuata la revisione periodica delle società che nel nostro caso riguardano Etra con una partecipazione diretta dello 0,83% e delle partecipazioni indirette della stessa e le quote indicate nella deliberazione.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 190/2014 con deliberazione consiliare n. 24 del 30/04/2015 e successivamente integrato con deliberazione consiliare n. 64 del 29/12/2015;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 22/03/2016 con la quale veniva espresso voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in ETRA S.p.A., autorizzando il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di S.E.T.A. spa, Altopiano Servizi srl e Brenta Servizi spa in ETRA S.p.A.;
- la relazione sui risultati conseguiti ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 190/2014;
- la deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale (n. 24 del 29/04/2016) della predetta relazione;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29/09/2017 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 31/12/2018 di ricognizione delle partecipazioni;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 27/12/2019 di ricognizione delle partecipazioni;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2020 di ricognizione delle partecipazioni;

Premesso che:

- al 31.12.2020 il Comune di Roana deteneva una quota di partecipazione dello 0,83% in ETRA S.p.A. (codice fiscale 03278040245) e le seguenti partecipazioni indirette tramite la stessa ETRA S.p.A.:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
UNICAENERGIA SRL	04518370285	42%
ONEENERGY SRL	04373000282	30%
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49%
ASI SRL	04038770287	20%
VIVERACQUA S.C A R.L.	04042120230	12,34%

- in riferimento al GAL Montagna Vicentina soc. coop., si precisa che la legge di bilancio 2019 è intervenuta sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, apportando alcune modifiche. Il comma 722 ha confermato la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che disciplina i Gruppi di Azione Locale LEADER. Con circolare n. 1 del 02.01.2019, l'ANCI Veneto ha segnalato che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute non devono riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER.
- Con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. "Legge Madia") che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;
- al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:
 - ricognizione straordinaria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23.09.2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP);
 - ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell'art. 20 TUSPP.

In vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, ETRA S.p.A., con nota ns. prot. gen. n. 21490 del 10.12.2021, ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate di ETRA S.p.A. stessa relativo all'anno 2021, nonché proposta di piano di riassetto delle partecipazioni relativo al 2022, approvato dagli organi societari di ETRA S.p.A..

Tutto ciò premesso e considerato, si espone la seguente relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA S.p.A. per l'esercizio 2021 e la proposta di piano di riassetto per l'anno 2022:

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'ANNO 2021

1) UNICAENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 29.12.2020 (deliberazione di Consiglio comunale n. 65) prevedeva di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo posto, in data 24.11.2021 la partecipazione di ETRA del 42% è stata ceduta al Consorzio di Bonifica Brenta con la sottoscrizione del relativo atto pubblico di partecipazione di Srl, avanti il Notaio dott.ssa Maria Graziella Ronca. Il corrispettivo riconosciuto ad ETRA per la cessione della quota ammonta ad € 10.000,00. Con la sottoscrizione dell'atto di cessione di partecipazione societaria, ETRA ha rinunciato ai crediti vantati nei confronti della società UNICAENERGIA SRL pari ad € 97.844,29 a titolo di prestito infruttifero e ad € 12.808,27 a titolo di crediti commerciali per prestazioni fornite.

2) ONENERGY S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 29.12.2020 (deliberazione di Consiglio comunale n. 65) prevedeva di procedere con la cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.

Con il risultato d'esercizio al 31.12.2020 il Capitale Sociale si è ridotto al di sotto del minimo previsto dall'art. 2463 co.2 n. 4 c.c. L'assemblea dei soci di Onenergy Srl del 29.07.2021, in

applicazione dell'art. 2482-ter c.c., ha deliberato la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del medesimo. In detta occasione ETRA ha provveduto alla copertura delle perdite in proporzione alla propria partecipazione sociale per l'importo di € 20.690,26, rinunciando al diritto d'opzione ad essa spettante relativo al contestuale aumento del capitale sociale, con conseguente uscita dalla compagine sociale.

La partecipazione sociale è stata quindi dismessa.

3) ETRA ENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 29.12.2020 (deliberazione di Consiglio comunale n. 65) prevedeva di mantenere la partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni soci.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.

4) ASI S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 29.12.2020 (deliberazione di Consiglio comunale n. 65) prevedeva di mantenere la partecipazione societaria, con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.

5) VIVERACQUA Scarl

Il piano di razionalizzazione approvato in data 29.12.2020 (deliberazione di Consiglio comunale n. 65) prevedeva di mantenere la partecipazione, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

Non si segnalano novità di rilievo per il 2021.

PROPOSTA DI PIANO DI RIASSETTO PER L'ANNO 2022

1) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 946.865,00

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un

servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);

- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

2) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 5.447,00.

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione societaria.

3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi,

ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 1.936,00.

Si segnala che la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette;

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

Tutto ciò premesso;

Considerato che l'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare annualmente un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto del Comune di Roana;

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 18/11/2014;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PROPONE

- 1) di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2021, come indicato nelle premesse;
- 2) di prendere atto che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nella società ETRA S.p.A.;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il seguente piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A.:

1) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 946.865,00

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2022 si delibera di mantenere la partecipazione.

2) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 5.447,00.

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Per il 2022 si delibera di mantenere la partecipazione societaria.

3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 1.936,00.

Si segnala che la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette;

Per il 2022 si delibera di mantenere la partecipazione.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione

Non essendoci interventi il Sindaco propone di passare alla votazione

VOTAZIONE

Sindaco: Ai voti.

CON la seguente votazione resa per alzata di mano;

Presenti	n. 11
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 4 (Stefani, Fabris, Frigo E., Martello C)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto "**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016**";

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali;

CONSIDERATO che con Legge Regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

CON la votazioni espresse in premessa

DELIBERA

- 4) di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2021, come indicato nelle premesse;
- 5) di prendere atto che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nella società ETRA S.p.A.;
- 6) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il seguente piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A.:

1) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 946.865,00

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2022 si delibera di mantenere la partecipazione.

2) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione,

dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 5.447,00.

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Per il 2022 si delibera di mantenere la partecipazione societaria.

3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 1.936,00.

Si segnala che la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette;

Per il 2022 si delibera di mantenere la partecipazione.

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Quindi su proposta del Sindaco - Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti	n.	11
Favorevoli	n.	7
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	4 (Stefani, Fabris, Frigo E., Martello C)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 73 del 07-12-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
MAGNABOSCO ELISABETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.